



Municipio di Avigliana

PROVINCIA DI POTENZA

Bozza di regolamento per la vendita e la locazione di immobili di proprieta' comunale.

Art.1 -L'amministrazione comunale di Avigliano intende procedere all' alienazione dei seguenti immobili di proprieta' comunale, il cui prezzo base e' quello a fianco di ciascuno di essi indicato:

Faboricato ex scuola elementare frazione Frusci	L. 46.000.000
Fabbricato ex scuola materna frazione Frusci	L. 30.000.000
Alloggio n. civico 108 frazione Frusci	L. 20.000.000
Alloggio n. civico 109 frazione Frusci	L. 15.000.000
Alloggio n. civico 110 frazione Frusci	L. 16.000.000
Alloggio n. civico 111 frazione Frusci	L. 12.000.000
Alloggio n. civico 112 frazione Frusci	L. 12.000.000
Alloggio n. civico 113 frazione Frusci	L. 17.000.000
Alloggio n. civico 117 e garage frazione Frusci	L. 25.000.000
Alloggio n. civico 118 e garage frazione Frusci	L. 25.000.000
Alloggio n. civico 119 - garage frazione Frusci	L. 25.000.000
Alloggio n. civico 120 e garage frazione Frusci	L. 25.000.000
Fabbricato ex scuola frazione Frusci	L. 12.000.000
Fabbricato ex scuola frazione Case Bruciate	L. 25.000.000
Fabbricato ex scuola frazione Montemarcone	L. 32.000.000
Fabbricato ex scuola frazione Miracoli	L. 27.000.000
Fabbricato ex scuola frazione Stagliuzzo	L. 40.000.000
Fabbricato ex scuola frazione Paoladoce	L. 32.000.000

I proventi derivanti dalla detta vendita verranno destinati al finanziamento dei debiti fuori bilancio del Comune, in base al piano di rientro deliberato dal Consiglio Comunale.

Art.2 - L' alienazione degli stabili su indicati verra' fatta facendo salvi i diritti di prelazione degli inquilini, che, alla data del 31 dicembre 1987, abitavano gli stessi. A tale scopo l'Amministrazione comunale comunichera' agli inquilini, di cui innanzi, a mezzo di lettera notificata tramite messo comunale, l'intenzione dell'Amministrazione comunale di alienare uno degli immobili, di cui all'art.1 del presente regolamento, indicando il prezzo di stima del medesimo ed assegnando al locatario o possessore dell'immobile da alienare sessanta giorni, decorrenti dalla data di notifica della lettera, di cui sopra, per l' accettazione formale dell'offerta, che dovra' avvenire esclusivamente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi tramite il servizio postale dello Stato.

Le lettere raccomandate, di cui al precedente comma, si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell' Ufficio postale accettante. Nella lettera di accettazione l'inquilino dovra' dichiarare che acquistera' l' immobile al prezzo indicato dall'Amministrazione comunale, di accollarsi le spese del relativo contratto di



trasferimento della proprietà senza esclusione alcuna, di impegnarsi a versare il prezzo all'atto dell'acquisto o, nel caso di rateizzazione di questo, alla data di scadenza indicata nella cartella esattoriale con l'aggiunta degli interessi legali e dell'aggio dovuto all'esattore. Dovrà, inoltre, dichiarare di accettare, senza riserva, la stima delle eventuali spese di miglioriaa, di cui al successivo art. 4 fatta dall'Ufficio Tecnico comunale e che verterà portata in diminuzione al prezzo di acquisto dell'immobile.

Decorso il termine, di cui al comma uno del presente articolo, senza che sia intervenuta la formale accettazione da parte dell'inquilino, il diritto di prelazione ad acquistare l'immobile da parte dello stesso s'intende decaduto.

-L'Amministrazione comunale provvederà, conseguentemente, ad alienare gli immobili, per i quali non sia stato esercitato il diritto di prelazione da parte degli inquilini, mediante asta pubblica per offerta segreta, con le modalità previste dagli artt. 63 e seguenti del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827. L'incanto è unico ed il prezzo di aggiudicazione non è soggetto ad ulteriore aumento. Si procederà all'incanto solo in presenza di almeno due offerte.

In caso di diserzione dell'asta, l'Amministrazione comunale è autorizzata ad esperire immediatamente una licitazione privata, senza bisogno di altro esperimento d'asta, con le modalità di cui agli artt. 67 e seguenti ed 89 del summenzionato Regolamento. Si procederà all'aggiudicazione anche se sarà pervenuta, nei termini indicati, dall'Amministrazione comunale nella lettera d'invito, una sola offerta. In caso di offerte uguali, l'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 77 commi 1 e 2 del Regolamento sulla contabilità dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Sia nel caso di asta pubblica che in quello di licitazione privata le offerte debbono essere solo in aumento sul prezzo base. Ognuna di esse non potrà essere inferiore a L.1.000.000 (lire un milione).

Sono escluse offerte in ribasso sul prezzo a base d'asta.

In caso di diserzione anche della licitazione privata, l'Amministrazione comunale è autorizzata a procedere mediante trattativa privata, alla quale dovranno, comunque, essere invitati non meno di cinque potenziali acquirenti.

In caso di mancata partecipazione alla trattativa privata dell'anzidetto minimo di potenziali acquirenti, l'Amministrazione comunale è autorizzata ad alienare gli immobili a coloro che avranno presentato offerte, anche se trattasi di una sola domanda di acquisto. Le offerte, comunque, devono essere solo in aumento sul prezzo a base d'asta e sono escluse offerte in ribasso.

Art. 3 - Il prezzo di vendita degli immobili deve essere, di regola, versato in unica soluzione all'atto dell'acquisto dello stesso.

È ammessa la rateizzazione dello stesso, ma in tal caso, il prezzo deve essere versato nel termine massimo di sei rate, semestrali, gravate di interessi legali, secondo un piano di ammortamento redatto dagli uffici comunali ed approvato dal consiglio Comunale.

Per dette rate semestrali verterà apposito ruolo esattoriale annuale, da riscuotersi in due rate semestrali, con scadenza 10 giugno e 10 novembre di ogni anno.

All'esattore spetterà l'aggio dovuto nelle misure di legge, che



verrà corrisposto dall'acquirente dell' immobile.

Art. 4 - Dal prezzo di vendita degli immobili verranno detratte le spese, che l'inquilino avrà sopportate per le migliorie apportate al medesimo. La stima di esse verrà fatta dall'ufficio tecnico comunale.

Art.5 - Per gli immobili, che non verranno alienati, l'Amministrazione comunale è autorizzata a cederli in locazione, secondo le norme vigenti in materia di immobili urbani.

Gli edifici appartenenti ad ex scuole, retrocesse al patrimonio disponibile del Comune, o altri immobili non occupati da famiglie saranno dati di preferenza in locazione ad Associazioni, a Circoli culturali, o Cooperative purché regolarmente costituiti alla data presente per i quali si riconosca, da parte dell'apposita commissione consiliare, la utilità pubblica e la rappresentatività sociale delle comunità in cui detti edifici ricadono.

Dette richieste hanno la precedenza assoluta sulle altre, sia che si tratti di acquisto, sia che si tratti di locazione.

La locazione degli immobili, di cui al presente articolo, non può superare i cinque anni, salvo che la legge non disponga altrimenti.

Art.6 - L'Amministrazione comunale può in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo recedere, dalla alienazione in oggetto per tutto o per ciascun singolo immobile di che trattasi, a suo insindacabile giudizio.

Art.7 - la Giunta municipale viene delegata, con il presente regolamento, ad adottare tutti gli atti amministrativi necessari per il conseguimento degli scopi prefissi dalle norme precedenti, avendo l'obbligo di relazione al Consiglio comunale dopo l'adozione dei medesimi.

Non rientra nella delega la norma dell'art.3 -comma due del presente regolamento.